

	<p>INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE</p>	
--	--	--

**PG
Rev. n. 2**

1

PARTE GENERALE

**MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS.
231/2001**

Documento: *Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001*

File: *INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE GENERALE.doc*

Approvazione: *Consiglio di Amministrazione* **Verbale riunione del:** *15.11.2023*

	INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	--	-------------------------------

INDICE

Sommario

	2
MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 1	
INDICE 2	
ALLEGATI 4	
GENERALITÀ..... 4	
0.1 <i>Storia</i>	4
0.2 <i>Definizioni</i>	4
1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI SECONDO IL D.Lgs. 231..... 8	
1.1 <i>Introduzione al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo</i>.....	8
1.2 <i>Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231</i>	9
1.3 <i>L'efficacia esimente del Modello organizzativo dalla responsabilità amministrativa degli enti</i>	14
1.4 <i>Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231.....</i>	17
1.5 <i>La difesa in giudizio dell'ente: i principi operativi e l'approccio applicativo.....</i>	17
2. LA STORIA, LA GOVERNANCE E L'ORGANIZZAZIONE 19	
2.1 <i>La Storia</i>	19
2.2 <i>La Governance</i>	22
2.3 <i>Il D.Lgs. n. 231/2001 all'interno dei gruppi di imprese. Il Progetto INTERCONNECTOR.....</i>	22
3.1 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO E LE AREE A RISCHIO 27	
3.1 <i>Gli obiettivi e i motivi dell'adozione del Modello</i>	27
3.2 <i>La metodologia di redazione del Modello</i>	27
3.3 <i>La predisposizione del Modello in INTERCONNECTOR</i>	28
3.4 <i>Le Linee Guida Confindustria</i>	28
3.5 <i>I principi di controllo</i>	29
3.6 <i>Sistemi di controllo preventivo dei reati dolosi</i>	30
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA 34	
4.1 <i>Composizione dell'Organismo di Vigilanza e divulgazione a terzi.....</i>	34
4.2 <i>Requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità e di continuità d'azione</i>	34
4.3 <i>Cause di incompatibilità e ineleggibilità dell'OdV</i>	35
4.4 <i>Nomina, sostituzione, decadenza, revoca e durata.....</i>	35
4.5 <i>Compenso e risorse a disposizione dell'OdV</i>	36
4.6 <i>Programmazione delle attività ispettive (audit)</i>	36
4.7 <i>Collaborazione da parte della società e verbalizzazione degli incontri</i>	36

Documento: *Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001*

File: *INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE GENERALE.doc*

Approvazione: *Consiglio di Amministrazione* **Verbale riunione del:** *15.11.2023*

INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001	PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
---	-----------------------	-------------------------------

4.8 <i>Funzione e poteri dell'OdV</i>	37	3
4.9 <i>Flussi informativi nei confronti degli organi di INTERCONNECTOR</i>	37	
4.10 <i>Flussi informativi nei confronti dell'OdV</i>	38	
4.11 <i>Segnalazioni da parte dei destinatari del Modello o di terzi</i>	39	
4.12 <i>Segnalazioni anonime</i>	39	
4.13 <i>Obblighi di informativa</i>	40	
4.14 <i>Rapporti tra l'OdV e il Collegio Sindacale</i>	41	
4.15 <i>Regolamento di funzionamento dell'OdV</i>	41	
4.16 <i>Divulgazione del Modello</i>	41	
5. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	41	
5.1 <i>Principi generali</i>	41	
5.2 <i>Soggetti destinatari</i>	42	
5.2.1 <i>Sanzioni nei confronti dei dipendenti</i>	42	
5.2.2 <i>Sanzioni nei confronti dei dirigenti</i>	42	
5.2.3 <i>Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci, dei Revisori o del componente monocratico dell'OdV</i>	42	
5.2.4 <i>Sanzioni nei confronti di soggetti esterni destinatari del Modello e del Codice Etico</i>	43	
5.2.5 <i>Sistema sanzionatorio in tema di normativa sul whistleblowing</i>	43	
6. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE, VERIFICHE E AGGIORNAMENTI DEL MODELLO	46	

	INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	--	-------------------------------

ALLEGATI

4

- 1) Elenco dei reati;
- 2) Contratto di appalto di servizi tra Interconnector Italia S.C.p.A. e Interconnector Energy Italia S.C.p.A.;
- 3) Documento di Risk Analysis e Metodologia di Risk Analysis;
- 4) Procedure;
- 5) Visura Camerale della Società;
- 6) Verbale delle attività di aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/01 di Interconnector Italia Società Consortile per Azioni.

GENERALITÀ

0.1 *Storia*

- Edizione 0 - 22 settembre 2017 - Modello organizzativo D.Lgs. 231 – PARTE GENERALE
- Edizione 1 - 30 marzo 2023 – Modello organizzativo D.Lgs. 231 – PARTE GENERALE
- Edizione 2 – 15 novembre 2023 – Modello organizzativo D.Lgs. 231 – PARTE GENERALE

0.2 *Definizioni*

0.2.1 **D.Lgs. 231**

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

0.2.2 **Modello**

Modello di organizzazione e di gestione ai sensi dell'Art 6 comma 1 lettera a del D.Lgs. 231,

Documento: <i>Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001</i>
File: <i>INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE GENERALE.doc</i>
Approvazione: <i>Consiglio di Amministrazione</i> Verbale riunione del: <i>15.11.2023</i>

INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	-------------------------

descritto in questa Parte Generale e nella Parte Speciale;

5

0.2.3 OdV

Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231, organismo di controllo che vigila sul funzionamento del Modello e sul suo aggiornamento;

0.2.4 Contratto di Service

Contratto di fornitura avente ad oggetto i Servizi con il quale il Service provider si impegna a garantire i Servizi nei confronti del Beneficiario, contenente, altresì, le clausole relative all'applicazione del Modello adottato dal Service Provider alle predette operazioni di fornitura dei Servizi;

0.2.5 P.A.

Tutti quegli enti giuridici o società controllate da enti pubblici economici e non che sono definiti come Pubblica Amministrazione secondo disposizioni di legge vigenti

0.2.6 Parte Generale

Parte generale del Modello recante i principi generali del medesimo ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;

0.2.7 Parte Speciale

Parte speciale del Modello recante la metodologia di risk Analysis adottata per i Processi Sensibili e le relative procedure adottate per prevenire in concreto detti rischi;

0.2.8 Partner

Controparti contrattuali di INTERCONNECTOR, quali, ad esempio, fornitori, consulenti, agenti e clienti sia persone fisiche che persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma stabile di collaborazione (associazione temporanea d'impresa – ati, joint venture, consorzi, etc.);

Documento: <i>Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001</i>
File: <i>INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE GENERALE.doc</i>
Approvazione: <i>Consiglio di Amministrazione</i> Verbale riunione del: <i>15.11.2023</i>

	INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	--	-------------------------------

0.2.9 Personale afferente ad altre società del gruppo

Soggetti apicali, collaboratori, dipendenti, consulenti o collaboratori, anche non continuativi, che fanno capo ad altre società del Gruppo;

0.2.10 Personale interno

Personale addetto alle attività svolte da INTERCONNECTOR ITALIA, ivi inclusi i soggetti apicali, i soggetti sottoposti all’altrui direzione e, infine, i dipendenti o collaboratori a qualunque titolo organici alla struttura della società;

0.2.11 Organi Sociali di INTERCONNECTOR

Gli organi di INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI (di seguito anche INTERCONNECTOR o società) considerati in questo documento sono:

- i Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- l’Organismo di vigilanza.

0.2.12 Collaboratori esterni e interni di INTERCONNECTOR

Si intendono, per collaboratori della Società:

- i collaboratori;
- i dipendenti di Interconnector Energy Italia S.C.p.A., che operano per Interconnector Italia in forza di contratto di service;
- i consulenti;
- i dipendenti;
- i partner;
- i fornitori.

	INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	--	-------------------------------

0.2.13 Destinatari del Modello Organizzativo “Parte Generale”

Destinatari di questo Modello Organizzativo sono coloro che operano negli organi Sociali e i collaboratori esterni di INTERCONNECTOR.

0.2.14 “Whistleblower” o “persona segnalante”

Soggetto che riferisce una preoccupazione, una segnalazione, ovvero che comunica una violazione del presente modello, del codice etico o la potenziale commissione di Reati. La società attua la disciplina inerente alla gestione delle segnalazioni ed alla protezione del segnalante in piena compatibilità rispetto alla Direttiva UE 2019/1937.

0.2.15 Canale interno di segnalazione

Si riferisce ai canali interni di comunicazione predisposti dalla Società al fine di consentire ai propri collaboratori, dipendenti e stakeholder di inoltrare una segnalazione inerente a possibili segnalazioni rilevanti ai sensi della Procedura di gestione delle segnalazioni all'uopo predisposta, in compatibilità con quanto disciplinato dal D.lgs. 24/2023, in recepimento della Direttiva UE 2019/1937.

0.2.16 Responsabile del Canale Interno di segnalazione

Il Responsabile interno, nominato dalla Società, sul quale grava il compito di ricevere e processare le segnalazioni. L'attività di gestione delle segnalazioni viene svolta in osservanza della Procedura allegata al presente Modello. Il Responsabile ha altresì l'onere di coinvolgere l'Organismo di Vigilanza nella gestione di qualsiasi segnalazione il cui contenuto possa assumere rilevanza in termini di responsabilità degli enti da reato ex D.lgs. 231/01.

Documento: Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001		
File: INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE GENERALE.doc		
Approvazione: Consiglio di Amministrazione	Verbale riunione del:	15.11.2023

	INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	--	-------------------------------

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI SECONDO IL D.Lgs. 231

1.1 *Introduzione al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo*

INTERCONNECTOR ha messo a punto un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (in seguito, “Modello”) che definisce, identifica, controlla e organizza gli atti di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quelli potenzialmente verificabili per INTERCONNECTOR nell’ambito delle sue attività.

Il Modello si compone:

- del documento di Risk Analysis, unitamente al file di Metodologia, documento riservato la cui consultazione è appannaggio della Società;
- della presente Parte Generale, che è un documento pubblico, che la società mette a disposizione per la libera consultazione dei propri partner commerciali, attraverso il sito web <http://www.corsi231.it/area-riservata-clienti/> tramite un accesso riservato e destinato a tutti i portatori di interesse;
- delle diverse sezioni di Parte Speciale, documenti ad uso interno ed appannaggio di INTERCONNECTOR.

Forma altresì parte del Modello il Codice Etico della società (documento pubblico), nel quale si illustrano i principi etici che sono rilevanti ai fini della prevenzione, per impedire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231 e che costituiscono un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo, il documento è disponibile con le stesse modalità della Parte Generale, come sopra illustrate.

Come elementi strutturali di supporto al Modello vengono ricompresi: la governance; l’organizzazione; la costruzione ed il sistema di controlli implementato ai sensi del presente Modello; le attribuzioni dell’Organismo di Vigilanza nominato; il sistema disciplinare e sanzionatorio; la comunicazione; la formazione del personale; le verifiche e gli aggiornamenti del Modello stesso.

Tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della società, siano essi soggetti in posizione apicale, quali consiglieri, revisori dei conti o persone con funzioni di direzione, oppure dipendenti, collaboratori e consulenti esterni, fornitori con un contratto continuativo, sono tenuti, nella conduzione degli scopi e delle attività della società, all’osservanza

	INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	--	-------------------------

del presente Modello; costoro sono indicati come “destinatari” del Modello.

In nessun caso, il perseguitamento di un interesse o di un vantaggio per la società può giustificare un comportamento non corretto, contrario alla legge o che contravvenga ai principi operativi di cui al presente Modello organizzativo.

Il Modello è approvato dal Consiglio di Amministrazione della società.

9

1.2 *Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231*

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (nel seguito D.Lgs. 231) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 4 luglio 2001. Esso recepisce e dà esecuzione ad alcuni atti internazionali tra cui:

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- Convenzione del 26 maggio 1997, firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Tale Decreto legislativo ha posto a carico degli enti forniti di personalità giuridica, alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica un regime di responsabilità amministrativa per alcuni reati tassativamente previsti, ove commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Responsabilità che viene vagliata nel contesto del procedimento penale, correndo parallelamente rispetto alla tradizionale responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

La responsabilità dell’ente era inizialmente prevista per i reati contro la pubblica amministrazione (art. 25 D.Lgs. 231/2001) o contro il patrimonio della P.A. (art. 24 D.Lgs. 231/2001). In seguito, è stata estesa – per effetto di provvedimenti normativi successivi ed integrativi del D.Lgs. 231/2001 – anche ad altre categorie di reati.

In particolare ai reati informatici e di illecito trattamento dei dati (art. 24 bis); ai delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); sul punto si precisa che con Legge n. 236 del 11 dicembre 2016

**INTERCONNECTOR ITALIA
SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS.
231/2001**
PARTE GENERALE

**PG
Rev. n. 2**

è stato introdotto nel codice penale il nuovo reato di traffico illecito di organi prelevati da persona vivente ex art. 601 bis c.p. Quest'ultimo reato si ritrova oggi in un nuovo comma, il sesto, dell'art. 416 c.p. dando così origine alla fattispecie dell'associazione a delinquere finalizzata al traffico degli organi, che è divenuta reato presupposto alla responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto (art. 24 ter D.Lgs. – Delitti di criminalità organizzata); ai reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis), ai reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis- 1), ai reati societari (art. 25 ter); sul punto la legge n. 69 del 27 maggio 2015 è intervenuta modificando i reati societari richiamati dall'art. 25 ter del decreto.

Successivamente, con il D.Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017, che ha attuato la Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo, è stato riformulato il reato di “corruzione tra privati” ex art. 2635 c.c., introdotto il nuovo reato societario di “istigazione alla corruzione tra privati” previsto all'art. 2635 bis c.c. ed inserito l'art. 2635 ter. Quest'ultimo articolo ha introdotto delle pene accessorie. Il Decreto legislativo n. 38/2017 ha anche avuto un impatto sulla disciplina della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 in quanto è stato modificato l'art. 25 ter del Decreto alla lettera s-bis) come di seguito indicato: «per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.»; ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25 quater), alle pratiche di mutilazione dei genitali femminili (art. 25 quater-1), ai reati contro la personalità individuale (art. 25 quinque). In riferimento all'art. 25 quinque con Legge n. 199 del 29.10.2016 è stato riformulato l'art. 603 bis c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” e detto reato è stato inserito nell'elenco dei reati di cui al D.lgs 231/2001 nella categoria in esame del Decreto.

Attraverso la legge 18 aprile 2005, n. 62, la responsabilità degli enti è stata estesa anche ai reati di *market abuse* (insider trading e aggiotaggio, art. 25 sexies). L'intento del legislatore di includere nel decreto del 2001 tutti i crimini che l'ente può commettere è evidente dal costante aumento delle fattispecie “presupposto”; infatti, sono stati successivamente introdotti i reati di lesioni ed omicidio colposo commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies) nel 2007 – poi modificati dal D.Lgs. 81/2008 -, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (quest'ultimo reato introdotto con Legge n. 186 del 15 dicembre 2014) (art. 25 octies); i reati in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 novies), l'induzione a non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria ovvero a renderle mendaci (art. 25 decies), i reati ambientali, ivi compresi gli “ecoreati”, introdotti con Legge n. 68 del 22 maggio 2015 (art. 25 undecies) ed il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25

INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	-------------------------

duodecies) da ultimo modificato con Legge 17 ottobre 2017, n. 161. 11

Successivamente, è stata introdotta con l'art. 5 della Legge Europea 2017, una nuova categoria di Reati (art. 25 terdecies) nel Decreto 231 contro il razzismo e la xenofobia.

Con la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019, entrata in vigore il successivo 31 gennaio, tra le modifiche apportate al D.Lgs. 231/2001 è stato introdotto quale ulteriore reato presupposto *ex* D.Lgs. 231/2001 (nell'art. 25 D.Lgs. 231/2001) il delitto di traffico di influenze illecite *ex* art. 346 bis c.p.

Dopodiché, sono stati introdotti l'art. 25 quaterdecies nel Decreto 231 in materia di illeciti sportivi (artt. 1 e 4 della Legge n. 401 del 13 dicembre 1989) e l'art. 25 quinquesdecies (Reati tributari) con conversione in legge del Decreto fiscale (Legge 157/2019).

Successivamente, con l'intervento riformatore volto a dare attuazione alla Direttiva UE 2017/1371, operato tramite l'adozione del D.Lgs. n. 75/2020 (in vigore a partire dal 30 luglio 2020), il legislatore ha provveduto ad inserire, all'art. 25 sexiesdecies, i reati di contrabbando. Oltre ciò, la riforma ha ampliato il novero dei reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25) e dei reati tributari (art. 25 quinquesdecies), il tutto nell'ottica del potenziamento dei presidi degli interessi fiscali dell'Unione Europea.

Con il D.Lgs. 184/2021, il legislatore ha inserito all'art. 25 octies.1 una nuova categoria di reati presupposto, "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Da ultimo, con la legge 9 marzo 2022, n. 22 (Disposizione in materia di reati contro il patrimonio culturale), sono state introdotte due ulteriori categorie di reato presupposto rilevanti in termini di responsabilità degli enti da reati: art. 25-septiesdecies "Reati contro il patrimonio culturale" e art. 25-duodecies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Infine, nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022, è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 156 del 4 ottobre 2022, contenente disposizioni correttive e integrative del Decreto legislativo n. 75/2022, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, cosiddetta direttiva PIF.

Le principali novità introdotte nel testo, si sostanziano nella introduzione della perseguitabilità anche a titolo di tentativo (art. 56 c.p.) di alcuni reati tributari.

Il delitto di dichiarazione infedele, qualora la condotta venga posta in essere al fine di attuare una frode IVA nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, dai quali possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro, è ora perseguitabile anche in seguito al mero tentativo.

Alle medesime condizioni e fuori dei casi di concorso nel delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sono punibili a titolo di tentativo anche i delitti di

Documento: <i>Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001</i>
File: <i>INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE GENERALE.doc</i>
Approvazione: <i>Consiglio di Amministrazione</i> Verbale riunione del: <i>15.11.2023</i>

INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	-------------------------

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. 12

Le altre modifiche rilevanti si sostanziano nella precisazione che la punibilità delle persone giuridiche per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione si ha quando tali reati siano commessi al fine di evadere l'IVA nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro.

Successivamente il Legislatore, con il Decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, ha definitivamente recepito la Direttiva UE 2019/1937 in materia di gestione delle segnalazioni di violazioni e protezione delle persone segnalanti (c.d. *whistleblowing*). La riforma ha introdotto un obbligo generalizzato, a carico degli enti di natura (pubblica e) privata, di predisposizione di canali interni di segnalazione che possiedano determinate caratteristiche applicative, oltre a potenziare e meglio specificare le misure di tutela e protezione del *whistleblower*, ossia della persona segnalante. La riforma ha inciso anche sul testo del D.lgs. 231/01, modificando quanto precedentemente disciplinato in materia di segnalazioni dall'art. 6 comma 2-bis, ora sostituito da un totale richiamo al D.lgs. 24/2023, con abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater.

Oltre alle disposizioni del decreto in esame, altre fonti normative contribuiscono ad estendere il predetto novero di reato, tra esse, la legge 16 marzo 2006 n. 146, concernente illeciti transnazionali penalmente rilevanti.

La scelta del Legislatore, quindi, è stata quella di prevedere la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione di alcuni reati già previsti dal Codice Penale e da altre leggi, la cui puntuale indicazione è contenuta in un separato documento (**All. 1 – Elenco Reati**), parte integrante del presente Modello.

Di seguito saranno indicate le categorie di Reati richiamate dagli artt. 24 e seguenti del Decreto.

1) Reati contro il patrimonio della P.A. commessi attraverso erogazioni pubbliche (art. 24)

2) Reati contro la P.A. (art. 25)

3) Reati di falso nummario e contro l'industria ed il commercio (artt. 25 bis e 25 bis.1)

	INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	--	-------------------------------

4) Reati societari (art. 25 *ter*)

13

5) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25 *quater*)

6) Reati contro la personalità individuale (artt. 25 *quinques* e 25 *quater. 1*)

7) Reati di “abuso di mercato” (art. 25 *sexies*)

8) Reati commessi in violazione delle norme a tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro (art. 25 *septies*)

9) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 *octies*)

10) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies.1*)


11) Delitti di criminalità organizzata (art 24 *ter*)

12) Reati ambientali (art. 25 *undecies*)

13) Reati inerenti alla criminalità informatica e l'illecito trattamento di dati (art. 24 *bis*)

14) Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art 25 *novies*)

15) Reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *novies* - rectius: *decies*)

	INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
---	--	-------------------------------

16) Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*)

14

17) Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*)

18) Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*)

19) Reati tributari (25 *quinquiesdecies*)

20) Reati di contrabbando (25 *sexiesdecies*)

21) Reati contro il patrimonio culturale (25 *septiesdecies*)

22) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (25 *duodecimies*).

1.3 L'efficacia esimente del Modello organizzativo dalla responsabilità amministrativa degli enti

L'esonero dalla responsabilità si ha quando INTERCONNECTOR prova che (art. 6 comma 1 D.Lgs. 231):

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente (OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
- c. le persone che hanno commesso il reato hanno agito fraudolentemente;
- d. non vi è stato, perché omesso o insufficiente, controllo da parte dell'Organo di Vigilanza.

	INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	--	-------------------------

Il Modello adottato risponde alle seguenti esigenze (art. 6 comma 1 D.Lgs. 231)

- e. individuare le attività nel cui ambito esista la possibilità che vengano commessi i reati;
- f. prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni di INTERCONNECTOR in relazione ai reati da prevenire;
- g. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- h. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV;
- i. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Secondo l’art. 7, per i reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione, l’ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inoservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (in questo caso l’onere della prova è a carico dell’accusa). In ogni caso, si presuppongono osservati tali obblighi se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ne consegue che l’adozione di un Modello costituisce un’opportunità che il legislatore attribuisce all’ente, finalizzata alla possibile esclusione della responsabilità.

La mera adozione del Modello da parte dell’organo dirigente – che è da individuarsi nell’organo titolare del potere gestorio, vale a dire il Consiglio di Amministrazione di INTERCONNECTOR – non è, tuttavia, misura sufficiente a determinare l’esonero da responsabilità dell’ente, essendo in realtà necessario che il Modello sia efficace ed effettivo.

Quanto all’efficacia del Modello, il legislatore, all’art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2001, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta mappatura delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione

INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	-------------------------

dei reati;

- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

16

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7, comma 4, D.lgs. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

I modelli organizzativi, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto *“possono essere adottati (...) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*. Occorre, tuttavia, sottolineare che le indicazioni contenute nelle linee guida predisposte dalle Associazioni di categoria rappresentano solo un quadro di riferimento e non esauriscono le cautele che possono essere adottate dai singoli enti nell'ambito dell'autonomia di scelta dei modelli organizzativi ritenuti più idonei.

Il Comma 2-bis dell'art. 6 prevede, inoltre, che ai fini dell'idoneità preventiva del Modello gli enti debbano sviluppare e mettere a disposizione del personale operante i canali di segnalazione interna, come disciplinati ai sensi del Decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva (UE) 1937/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

La Società ha quindi provveduto ad implementare un Canale interno di segnalazione c.d. *whistleblowing*, che consente al personale di segnalare le eventuali condotte rilevanti ai sensi del D.lgs. 24/2023 di cui dovessero venire a conoscenza nell'ambito della propria attività. Inoltre, la Società si è impegnata ad impedire la verificazione di azioni ritorsive contro le persone segnalanti.

Al fine di gestire ogni afferente aspetto, la Società ha adottato una Procedura di gestione della segnalazione, allegata al presente Modello organizzativo.

INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	-------------------------

1.4 *Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231*

17

Le sanzioni previste nei confronti di INTERCONNECTOR (art. 9 D.Lgs. 231) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

In particolare, le principali sanzioni interdittive, applicabili ai soli reati di cui agli artt. 24, 25 e 25-bis del D.Lgs. 231, prevedono:

- a. l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- b. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Non insorgerà alcuna responsabilità in capo ad INTERCONNECTOR qualora abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

Parimenti, nessuna sanzione viene applicata alla società allorché l'illecito sia stato commesso nell'esclusivo interesse della persona fisica responsabile della condotta illecita di cui al reato base.

1.5 *La difesa in giudizio dell'ente: i principi operativi e l'approccio applicativo*

Come già si è evidenziato, la sede di accertamento giudiziale della responsabilità degli enti da reato è il Procedimento Penale. La disciplina degli aspetti processuali e dei diritti riconosciuti all'ente

Documento: *Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001*

File: *INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE GENERALE.doc*

Approvazione: *Consiglio di Amministrazione* **Verbale riunione del:** *15.11.2023*

**INTERCONNECTOR ITALIA
SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS.
231/2001**
PARTE GENERALE

**PG
Rev. n. 2**

quale soggetto incolpato in un procedimento penale sono contenuti nel Capo III del D.lgs. 231/01 (artt. 34 e seguenti). La normativa prevede espressamente che, nei confronti dell'ente, trovano applicazione le disposizioni di cui al Codice di procedura penale, ivi incluse quelle che riconoscono garanzie processuali in favore dell'imputato-persona fisica, che sono estese, ove compatibili, anche all'ente-persona giuridica (art. 35 del Decreto).

18

1.5.1 La rappresentanza dell'ente in giudizio: la risoluzione dei conflitti di interesse

L'art. 39 del D.lgs. 231/01 disciplina specificamente i profili di rappresentanza processuale dell'ente, nonché la problematica legata alla nomina del difensore della persona giuridica nel procedimento penale. In particolare, la norma dispone che l'ente partecipa al procedimento penale tramite il proprio Legale Rappresentante, *“salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo”*.

Ed invero, nel corso di un procedimento penale sussiste il rischio di insorgenza di un conflitto di interesse tra la difesa del Legale Rappresentante e quella dell'Ente. Tale problematica, prevista dal legislatore, si manifesta allorché il Legale Rappresentante sia indagato/imputato per l'illecito presupposto dal quale è derivata anche l'iscrizione/incolpazione a carico della persona giuridica a esso rappresentata. In tale situazione ben può emergere una inconciliabilità tra le esigenze difensive del Legale Rappresentante e quelle dell'Ente. Hanno espressamente affermato le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 33041 del 2015, che in tale circostanza è giustificato il sospetto che l'atto di nomina del difensore di fiducia dell'ente indagato, formalizzato dal legale rappresentante a sua volta indagato, possa essere *“produttivo di effetti potenzialmente dannosi sul piano delle scelte strategiche della difesa dell'ente che potrebbero trovarsi in rotta di collisione con divergenti strategie della difesa del legale rappresentante indagato”*. Sicché, la normativa dispone, in tutela della persona giuridica, che quest'ultima non possa essere rappresentata in giudizio dal Legale Rappresentante coimputato. Pertanto, il Legale Rappresentante imputato non avrà la facoltà di nominare il difensore dell'Ente nel procedimento.

In questi particolari casi, al fine di prevenire l'emersione di un *vulnus* di tutela nella propria difesa processuale, la Società dispone che il Legale Rappresentante si astenga dalla nomina del difensore dell'Ente, e procede alla nomina del difensore dell'Ente per il tramite di altro proprio esponente, munito di specifica Procura a rappresentare in giudizio l'Ente stesso. Qualora un soggetto in possesso di tali poteri non sia presente in organico, la Società provvede, senza ritardo, a nominare un Procuratore *ad hoc*, conferendo a quest'ultimo il potere di rappresentanza in giudizio. Quest'ultimo provvederà alla nomina del difensore processuale dell'Ente, che verrà identificato in un avvocato penalista esperto in materia di responsabilità degli enti da reato. Inoltre, è previsto che il difensore dell'Ente dovrà essere individuato in professionista diverso e terzo rispetto a quello incaricato di curare la difesa processuale del Legale Rappresentante coimputato.

<p>INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001</p> <p>PARTE GENERALE</p>	<p>PG Rev. n. 2</p>
---	--------------------------------

2. LA STORIA, LA GOVERNANCE E L'ORGANIZZAZIONE

19

2.1 La Storia

INTERCONNECTOR è stata costituita il 5 maggio 2015, con il seguente oggetto sociale:

“3.1 la Società consortile ha ad oggetto la realizzazione ed il finanziamento della costruzione e gestione di infrastrutture di interconnessione con l'estero, nella forma di "Interconnector", secondo quanto stabilito dall'articolo 32 della L. 99/2009, dal regolamento (CE) n.1228/2003 e dalle ulteriori norme vigenti.

3.2. Rientrano, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'oggetto sociale:

- a) il finanziamento necessario allo sviluppo, costruzione, gestione e manutenzione di nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati in corrente continua o con tecnologia equivalente nonché l'eventuale sottoscrizione di contratti aventi come oggetto l'utilizzo di tali strutture;*
- b) la presentazione, direttamente ovvero tramite TERNA S.P.A., di istanze di esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso ai terzi sulla capacità di trasporto che le infrastrutture rendono disponibile;*
- c) l'affidamento di mandati a TERNA S.p.A. (i) per presentare ed ottenere la richiesta di esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso ai terzi sulla capacità di trasporto che le infrastrutture rendono disponibile, (ii) per procedere ad ogni attività diretta alla progettazione, costruzione, esercizio, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli elettrodotti da realizzarsi nelle forme di Interconnector e, più in generale, (iii) per compiere ogni altro atto, nell'interesse della Società consortile diretto alla realizzazione del progetto;*
- d) l'assunzione degli oneri relativi e conseguenti all'affidamento dei mandati a TERNA S.p.A. ai sensi dell'articolo 32 della L. 99/2009 e del regolamento (CE) n.1228/2003;*
- e) il mantenimento di adeguati rapporti con tutti i soggetti coinvolti (ad esempio Istituzioni, Terna S.p.A., AEEG ecc.) al fine del perseguitamento dell'oggetto sociale consortile;*
- f) il rilascio ad enti finanziatori di garanzie dirette ad ottenere la provvista necessaria al raggiungimento dello scopo della Società consortile;*
- g) la partecipazione a consorzi o associazioni tra enti e/o imprese che persegano obiettivi analoghi o connessi a quelli propri della Società consortile;*
- h) il compimento - all'esclusivo scopo di realizzare l'oggetto sociale consortile - di tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili dal*

Documento: *Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001*

File: *INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE GENERALE.doc*

Approvazione: *Consiglio di Amministrazione* **Verbale riunione del:** *15.11.2023*

<p>INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001</p> <p>PARTE GENERALE</p>	<p>PG Rev. n. 2</p>
---	--------------------------------

Consiglio di Amministrazione e la promozione, la costituzione o comunque la partecipazione a forme di aggregazione con soggetti aventi oggetto analogo al proprio.

20

3.3. Condizioni e modalità di funzionamento della Società consortile, nonché del finanziamento della sua attività, sono disciplinati dalla vigente normativa e da uno o più Regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione, cui spetta altresì stabilire, tenuto conto della partecipazione alle forniture ed ai servizi consortili, l'entità dei contributi/finanziamenti periodici o una tantum dovuti dai soci.

3.4. Al fine di svolgere le attività costituenti l'oggetto sociale, la Società consortile può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, compreso il rilascio di garanzie e fidejussioni, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio, dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria e dello svolgimento di attività che, per legge, sono riservate a professionisti”.

In data 4 luglio 2017 il gruppo Terna e il consorzio INTERCONNECTOR ITALIA S.C.p.A. (Società consortile che raggruppa i soggetti selezionati ai sensi della Legge 99/2009), hanno sottoscritto l'Accordo Quadro di cessione dell'intero capitale di Piemonte Savoia S.r.l., nonché i contratti di mandato per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'interconnector privato.

Il progetto che ha portato alla nascita della società è stato frutto di quasi un decennio di attività normative sotse, di fonte sia europea che nazionale. Il Progetto Interconnector è finanziato dai soggetti privati selezionati, ai sensi della L. 99/2009, al fine di sostenere lo sviluppo di un mercato unico dell'energia elettrica intraeuropeo, per mezzo del potenziamento dell'infrastruttura di interconnessione energetica con l'estero. La normativa comunitaria ha tracciato le linee di riferimento per la realizzazione di interconnessioni con l'estero da parte di soggetti distinti dai gestori delle reti.

La normativa italiana ha recepito le indicazioni europee nella Legge 99/2009 art. 32 la quale, al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, dispone che Terna, a fronte di specifico finanziamento e con apposito mandato da parte di soggetti investitori terzi, provveda a programmare, costruire ed esercire uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di Interconnector (ai sensi del Regolamento (CE) n. 1228/2003), in modo che venga posto in essere un incremento complessivo fino a 2500 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile tra l'Italia e i Paesi esteri.

In tale contesto, l'Interconnector Italia-Francia contribuisce per primo, con la capacità di 350

**INTERCONNECTOR ITALIA
SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS.
231/2001**
PARTE GENERALE

**PG
Rev. n. 2**

MW assegnata in esenzione agli investitori privati, al conseguimento degli obiettivi previsti dalla Legge 99/2009. 21

L'intervento rientra nell'ambito della realizzazione del collegamento in corrente continua Piossasco (IT) – Grande Ile (FR) da 1200 MW complessivi, costituiti da due bipoli HVDC. Mentre sul versante francese l'intero investimento è pubblico (nella titolarità del TSO francese RTE), sul versante italiano uno solo dei due bipoli è pubblico in capo a Terna, essendo l'altro bipolo di proprietà degli investitori privati per tutta la durata del periodo di esenzione.

In data 27 Marzo 2015 è stata costituita nell'ambito del gruppo Terna, su mandato degli assegnatari selezionati ai sensi della Legge 99/2009, la società veicolo Piemonte Savoia S.r.l. (PI.SA.), che in data 12 giugno 2015 ha presentato istanza per l'ottenimento dell'esenzione al Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 714/2009.

Il 12 maggio 2016 è stato rilasciato dall'AEEGSI (ente che, a partire dall'anno 2018 è divenuto ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), sentita la Autorità di regolazione francese (CRE), il parere di propria competenza, con Deliberazione 228/2016/I/eel. Anche la CRE ha espresso il proprio parere di competenza con Deliberazione del 12 maggio 2016, rimettendosi alle valutazioni AEEGSI ed esprimendo accordo sul parere AEEGSI. Sulla base dei predetti pareri, il MSE ha emesso in data 20 luglio 2016 il decreto di esenzione, con decreto direttoriale MSE n.290/ML/6/2016. Tale decreto prevede un periodo di esenzione della durata di 10 anni a partire dall'esercizio commerciale del collegamento, durante i quali una quota pari a 7/12 (corrispondenti a una capacità massima di 350 MW) delle rendite di congestione complessive disponibili all'Italia è trasferita a PI.SA. Stabilisce inoltre che, prima dell'entrata in servizio dell'Interconnector, l'intero capitale sociale di PI.SA debba essere ceduto agli assegnatari (Terna non deve più avere alcuna partecipazione nella Società) e che alla fine del periodo di esenzione, la proprietà del nuovo Interconnector sia trasferita a Terna.

Il decreto di esenzione del MSE è stato trasmesso alla Commissione Europea (CE), per le valutazioni e l'espressione del parere di competenza. Il 9 dicembre 2016 la CE ha rilasciato il proprio parere positivo sul decreto di esenzione con Decisione n. C(2016) 8592 final. Conseguentemente, il 06 Aprile 2017 il MSE ha notificato la chiusura positiva del procedimento in favore di PISA, data da cui decorrevano i 90 giorni (termine di legge) per la cessione di PI.SA ai finanziatori privati nonché per la stipula dei contratti di mandato alla realizzazione ed esercizio dell'opera.

Il finanziamento dell'opera per la parte privata, prevede la partecipazione di banche commerciali e istituzionali. In particolare, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha contribuito a finanziare il progetto con un prestito.

INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	-------------------------

2.2 *La Governance*

Ai sensi dello Statuto la *governance* della società, è rappresentata da:

- i Soci (artt. 6-7);
- l'Assemblea (art. 11)
- il Consiglio di Amministrazione (artt. 12 A 12.14 – 13)
- il Collegio Sindacale (art. 12.15)

Si rimanda la visione della *governance* allo Statuto vigente.

2.3 *Il D.Lgs. n. 231/2001 all'interno dei gruppi di imprese. Il Progetto INTERCONNECTOR*

Il D.lgs. n. 231 del 2001, limitandosi ad individuare i presupposti e la disciplina della responsabilità degli enti derivante da reato, nulla prevede in materia di eventuale responsabilità del gruppo.

Sulla scorta di tale silenzio, al fine di poter meglio comprendere, come ed a quali condizioni, possa propagarsi la responsabilità penale *ex D.Lgs. 231/2001* anche ad altre imprese del gruppo, ipotesi che astrattamente potrebbe, astrattamente, riguardare le Società facenti parte del Progetto INTERCONNECTOR, occorre prendere le mosse dalle indicazioni fornite sul punto dalla giurisprudenza, dalla dottrina e dalle Linee Guida.

In primo luogo, per un corretto approccio sistematico si prende le mosse dal rilievo che, perché possa sussistere la responsabilità *ex D.Lgs. 231/2001* di una società, è sempre necessario che sussistano, contemporaneamente, le condizioni già sopra descritte:

- a. Consumazione di un reato ricompreso tra gli illeciti presupposto;
- b. Reato posto in essere da soggetto inquadrato nell'organizzazione dell'ente;
- c. Sussistenza di un interesse o di un vantaggio diretto.

Alla luce di quanto sopra, anche per poter ipotizzare la sussistenza di un rischio di responsabilità “di gruppo”, è richiesto che siano soddisfatte le sopra citate condizioni anche in capo

INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	-------------------------

alla società terza o eventuale controllante.

23

Da ciò consegue che per poter affermare una responsabilità “infragruppo” non è sufficiente evocare l’appartenenza al gruppo o considerare un generico “interesse di gruppo”; anzi, per poter configurare l’addebito dell’illecito alla capogruppo o ad altra società del gruppo, occorre, per ciascuna di esse, la verifica della sussistenza di tutte le condizioni di legge.

Il principio di legalità, richiamato dall’art. 2, D.Lgs. 231/2001, e quello di personalità della responsabilità *ex art.* 27 della nostra Costituzione, escludono che possa essere chiamata a rispondere dell’illecito *ex* D.Lgs. 231/2001 una società, pur appartenente al medesimo gruppo, i cui vertici direttivo o dipendenti non abbiano commesso un Reato nell’interesse o vantaggio della società stessa. Di seguito si esaminano i singoli requisiti ai fini della configurazione della responsabilità:

a. Consumazione di un reato

Uno dei presupposti perché possa sussistere una responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 è anzitutto la commissione di uno dei Reati previsti dal Decreto;

b. Soggetto attivo

Affinché possa essere integrata una responsabilità del gruppo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, deve sempre e comunque sussistere un collegamento soggettivo qualificato tra l’autore della condotta illecita e la società.

Tendenzialmente, i rischi possono insorgere qualora il soggetto avente un ruolo in una società – facente parte di un gruppo – abbia agito avendo un ruolo qualificato di diritto anche all’interno di tutte le società coinvolte, e quindi sia all’interno di quella direttamente coinvolta nella realizzazione del reato che nella capogruppo/controllante o in altra società del medesimo gruppo. Si tratta del c.d. fenomeno di “*interlocking directorates*”, ove vi sia sovrapposizione soggettivo tra i diversi consigli di amministrazione all’interno di un gruppo di società.

Analogamente, il rischio di “risalita” della responsabilità si manifesta allorquando, con l’agente “qualificato” che ha agito per la società del gruppo, abbia “concorso” altro soggetto, a sua volta “qualificato” rispetto alla capogruppo o ad altre società del gruppo.

In sostanza, la figura ed il ruolo apicale dei soggetti coinvolti nel reato dev’essere in capo sia al correo appartenente alla società controllante coinvolta che a quello afferente alla società controllata.

In altri termini, secondo l’orientamento della Suprema Corte anche la holding o altre società del gruppo possono rispondere *ex* D.lgs. 231/2001, solo allorché “*il soggetto che agisce per conto*

**INTERCONNECTOR ITALIA
SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS.
231/2001**
PARTE GENERALE

**PG
Rev. n. 2**

delle stesse concorre con il soggetto che commette il reato”: non è, invece, sufficiente un generico riferimento al gruppo per affermare la responsabilità amministrativa della capogruppo o di altra società del gruppo.

24

La Corte di Cassazione ha precisato che non è possibile desumere la responsabilità amministrativa sulla base della mera esistenza di una relazione di controllo o di collegamento societario, nell’assenza, invece, di un preciso e specifico coinvolgimento della capogruppo o di altre società del gruppo nella consumazione dei reati-presupposto.

È opportuno precisare che il soggetto c.d. “qualificato” deve svolgere effettivamente un ruolo direttivo ed amministrativo, di talché ben possono far insorgere profili di responsabilità, a tal fine, anche le condotte di eventuali amministratori o direttori c.d. “di fatto”.

c. Sussistenza di un interesse o vantaggio

Come sopra anticipato, non è sufficiente l’appartenenza della società al gruppo, né un generico riferimento all’ “interesse del gruppo”, per poter affermare la responsabilità del medesimo. Assunto, questo, sancito dalla giurisprudenza di legittimità che, coerentemente, trova un sostegno anche nella dottrina più autorevole, la quale evidenzia la necessità di arginare una indiscriminata proliferazione ed estensione della responsabilità dell’ente.

Da ultimo, pertanto, per poter ipotizzare la responsabilità in capo ad una o più consociate del gruppo, è richiesto che l’illecito commesso abbia recato una specifica e concreta utilità - effettiva o potenziale e non necessariamente di carattere patrimoniale – in capo alla controllante o ad altre società del gruppo.

Tale interesse, tuttavia, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, potendo consistere anche in un’utilità non necessariamente patrimoniale, deve essere **dimostrato in concreto**.

In altri termini, non può operare alcun automatismo della responsabilità dell’ente, ciò anche in virtù del fatto che non è ipotizzabile la configurazione di una posizione di garanzia in capo ad un’altra società, ancorché controllante, nei confronti della consociata. In capo alla controllante, infatti, non sussiste alcun obbligo di impedimento qualificato ai sensi dell’art. 40 cpv, ciò in quanto non esiste un potere giuridicamente qualificato della *holding* che possa consentire alla medesima di concretamente impedire la commissione di illeciti. Le società operano infatti in condizione di piena autonomia, senza alcuna ingerenza operativa.

Nemmeno possono favorire un’estensione della responsabilità le disposizioni di cui agli artt. 2497 e 2634 c.c.:

- il primo disciplina la direzione ed il coordinamento delle società, introducendo l’esimente dalla responsabilità qualora certe operazioni abbiano causato un risultato complessivo

Documento: *Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001*

File: *INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE GENERALE.doc*

Approvazione: *Consiglio di Amministrazione* **Verbale riunione del:** *15.11.2023*

<p>INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001</p> <p>PARTE GENERALE</p>	<p>PG Rev. n. 2</p>
---	--

che possa ritenersi utile avuto riguardo al c.d. interesse del gruppo;

- il secondo articolo prevede il reato di infedeltà patrimoniale che non può certo essere esteso in automatico anche agli amministratori della società controllante.

Tutte le esposte considerazioni sono utili per la predisposizione del Modello organizzativo di INTERCONNECTOR ITALIA.

Infatti, è opportuna l'adozione di procedure volte a garantire la corretta e legittima erogazione delle attività ed il monitoraggio di tutte le operazioni infragruppo e per i contratti di servizio, con specifico riferimento alle attività che sono realizzate tramite outsourcing.

Queste ultime devono essere regolamentate con idonei contratti, il cui contenuto disciplini la modalità di conoscenza ed il rispetto del Modello di INTERCONNECTOR, prevedendo le relative sanzioni contrattuali e disciplinari.

Parimenti importante è la predisposizione di apposite regole all'interno dei modelli organizzativi di tutte le singole società del Gruppo, le quali siano idonee a garantire la trasparenza di tali attività ed a definire i criteri minimi di condotta rispettosa della legge.

2.3.1 INTERCONNECTOR ITALIA e il Progetto Interconnector

Premesso ciò, la potenziale estensione di responsabilità *ex D.Lgs. 231/2001* a società del Progetto INTERCONNECTOR è stata oggetto di attenta analisi per la redazione del presente Modello.

La prima valutazione effettuata riguarda l'effettiva rischiosità di tale estensione concreta di responsabilità nella realtà di INTERCONNECTOR ITALIA.

In particolare, sia in sede di prima adozione del Modello, nell'anno 2017, che nel contesto della revisione attuata nel corso dell'anno 2022, gli studi preliminari all'intervento hanno inteso approfondire le dinamiche dei rapporti tra le diverse società coinvolte nel Progetto Interconnector, con specifico riguardo a quelli vigenti con la titolare della maggioranza delle quote di partecipazione, METAL INTERCONNECTOR S.C.p.A. e con la società INTERCONNECTOR ENERGY ITALIA S.C.p.A., che, in forza di contratto di appalto di Service (**All. 2 – Contratto di appalto di servizi**), svolge con proprio personale alcune specifiche attività in nome e per conto di INTERCONNECTOR ITALIA (attività di tipo amministrativo, legale e tecnico). L'analisi ha comportato un esame dell'organigramma societario, delle strutture di *governance* societarie, delle Procedure e della documentazione contrattuale rilevante, anche tramite interviste agli organi gestori e di controllo. È stato anche acquisita la relazione analitica relativa ai rapporti tra le società del Gruppo, che approfondisce le questioni inerenti alla possibile sussistenza dei requisiti di direzione e coordinamento nelle dinamiche di gruppo, allegata al Verbale di Aggiornamento del Modello (**All. 2 – Contratto di appalto di servizi**).

INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	-------------------------

6).

26

È necessario rilevare, che nel contesto del Progetto Interconnector, la Società assume la funzione di *holding* pura, che non svolge attività sostanziale in proprio, bensì esercita il controllo delle quote di partecipazione della società Piemonte Savoia S.r.l. (PI.SA), operativa che supervisiona e gestisce le attività di cantiere, posatura del cavo e manutenzione della struttura di supporto.

Si rimanda al Par. 2.1 per una accurata descrizione circa gli sviluppi del Progetto Interconnector e dei rapporti tra le diverse società del gruppo. Nella presente sede ci si limita ad evidenziare come l'intera operazione trovi il proprio inquadramento in un ben definito e strutturato inquadramento normativo ed istituzionale, ove il coinvolgimento di primari operatori del settore energia, a livello nazionale ed internazionale, è idoneo a garantire la massima trasparenza e serietà nella gestione delle operazioni che coinvolgono le diverse società consortili coinvolte.

Inoltre, INTERCONNECTOR ENERGY ITALIA S.C.p.A., che è legata ad INTERCONNECTOR ITALIA dal vigente contratto di Corporate Services, è munita di un proprio Modello organizzativo ed ha implementato un consolidato sistema di prevenzione del rischio-reato.

In funzione di ciò, i controlli attuati sono considerati come adeguati a impedire che personale di INTERCONNECTOR ENERGY possa concorrere nel reato eventualmente commesso da un soggetto afferente ad INTERCONNECTOR ITALIA. Inoltre, anche INTERCONNECTOR ENERGY è dotata di un Codice etico e di Procedure e presidi interni tesi ad impedire il verificarsi di Reati ed ogni condotta posta in essere per conto della medesima. Pertanto, esiste già una autonoma regolamentazione ed un controllo delle azioni della controllante, volte a prevenire i Reati.

Analoghe valutazioni possono formularsi con riguardo a Piemonte Savoia S.r.l., società operativa del progetto Interconnector, la quale, come si è evidenziato, cura la fase di esecuzione delle attività di posatura del cavo e le attività di manutenzione della struttura di supporto all'interscambio energetico con la Francia, è munita di un Modello idoneo a prevenire i reati ed a garantire la trasparenza delle sue attività.

Quanto alla società *holding* che detiene la maggioranza delle quote di controllo della Società, ossia METAL INTERCONNECTOR S.C.p.A., ancorché la stessa non sia ad oggi munita di un Modello organizzativo *ex D.Lgs. 231/01*, è stato accertato che la stessa non eserciti alcuna forma di ingerenza sulle attività di INTERCONNECTOR ITALIA. Non è inoltre previsto che sia predisposto un bilancio consolidato a livello fiscale né civilistico.

Peraltro, ciò che è fondamentale evidenziare, è che il contesto del Progetto Interconnector, esaminato nella sua globalità, non lascia trasparire alcun possibile profilo di “interesse di gruppo” possibilmente perseguitabile dalla società coinvolte. E ciò in quanto le società non operano sul mercato alla stregua di quelli che sono i normali canoni del perseguitamento dello scopo di lucro,

INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	-------------------------

tipici dell'iniziativa economica privata. Ed invero, il gruppo Interconnector è un gruppo “atipico”, le cui scelte nella strutturazione della *governance* sono state mirata solo ed esclusivamente a portare a compimento il progetto di interconnessione energetica, conformemente a quanto previsto dalla normativa elaborata *ad hoc* per tale scopo. Nondimeno, l'intero progetto viene gestito con estrema trasparenza e comunicazione costante in favore delle società energivore consociate nel progetto, le quali esercitano un costante controllo ed esigono una gestione in piena legittimità dei fondi da esse conferiti. Infine, è bene evidenziare che, in funzione di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali sottese, l'intera struttura operativa verrà retrocessa a Terna S.p.A. entro i termini concordati e con la corresponsione di un determinato ammontare.

L'analisi effettuata porta, in conclusione, a ritenere **non particolarmente elevato il rischio** di una estensione della responsabilità all'interno del gruppo e verso altre società coinvolte nel Progetto Interconnector.

3.1 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO E LE AREE A RISCHIO

3.1 Gli obiettivi e i motivi dell'adozione del Modello

Il Modello è stato sviluppato secondo i requisiti definiti dal dettato normativo previsto dal D.Lgs. 231 ai fini di esprimere la propria efficacia preventiva degli illeciti presupposto ed avere quindi una portata “esimente” rispetto a eventuali profili di responsabilità da reato dell'ente.

L'adozione del Modello assicura alla società correttezza e trasparenza nella conduzione delle sue attività, tutela la sua immagine, compresa quella di tutti i portatori d'interesse e di tutti i destinatari del Modello per lo svolgimento della propria attività in modo etico, corretto e trasparente.

3.2 La metodologia di redazione del Modello.

Il presente Modello è mirato a soddisfare i più elevati standard per la prevenzione della commissione di illeciti all'interno della struttura organizzativa dell'ente. A tal fine, viene sia in sede di prima disposizione che, successivamente, in sede di aggiornamento del Modello, i professionisti incaricati si sono ispirati anche ai principi tracciati dalle Linee Guida Confindustria: Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo *ex D.Lgs. 231/2001*, nella versione più aggiornata al momento, ossia quella pubblicata nel giugno dell'anno 2021. Si rimanda al Par. 3.4 per una descrizione maggiormente dettagliata di detto strumento.

INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	-------------------------

3.3 *La predisposizione del Modello in INTERCONNECTOR*

La realizzazione del Modello ha avuto inizio con la nomina di un consulente esterno, esperto in materia di responsabilità da reato degli enti, nel corso del mese di settembre 2017.

L'attività per la realizzazione del modello è stata condotta tramite interviste con i soggetti apicali, i responsabili di funzione e i componenti degli organi di controllo.

Sono stati analizzati la documentazione e i processi rilevanti di INTERCONNECTOR, al fine di valutare ogni possibile profilo di rischio-reato, ed è stato di conseguenza realizzato il presente Modello organizzativo, con la contestuale nomina di un Organismo di Vigilanza, preposto a monitorare l'effettiva e costante applicazione dello stesso.

Successivamente nel corso dell'anno 2022, il Consiglio di Amministrazione, a fronte delle intervenute novità normative, che hanno comportato la progressiva espansione del novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01, ha inteso conferire incarico ad un professionista esterno, per la revisione e l'aggiornamento del Modello organizzativo. L'aggiornamento ha comportato una revisione dell'analisi del rischio, seguita dall'aggiornamento del Modello e delle sottese Procedure.

3.4 *Le Linee Guida Confindustria*

Le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex decreto legislativo n. 231/2001*, che forniscono alle associazioni e alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un Modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel Decreto, consentendo all'ente l'esonero dalla responsabilità e dalle relative sanzioni (pecuniarie e interdittive).

Nella predisposizione del presente Modello, INTERCONNECTOR si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 6 comma n. 3 del Decreto.

Tale scelta è stata dettata dall'esigenza di individuare le migliori procedure per prevenire la commissione dei Reati.

Resta inteso che, proprio seguendo le indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, il Modello tiene conto delle peculiarità della struttura organizzativa di INTERCONNECTOR.

INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	-------------------------

3.5 I principi di controllo

È doveroso premettere che, in quanto la Società non impiega personale dipendente proprio, i principi operativi di controllo regolamentano, oltre alle attività direttamente poste in essere dai componenti del CdA muniti di deleghe e procure (Amministratore Delegato e Presidente del CdA), anche le attività realizzate da dipendenti di società terze del gruppo, quanto questi agiscano in forza del vigente contratto di appalto di servizi/corporate services, tra INTERCONNECTOR ITALIA S.C.p.A. e INTERCONNECTOR ENERGY ITALIA S.C.p.A.

I principi generali di controllo, regolarmente applicati da INTERCONNECTOR in ciascuna delle proprie attività, sono i seguenti:

a) **Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua.**

Per ogni operazione c'è un adeguato supporto documentale su cui si può procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

b) **Nessuno può gestire in autonomia un intero processo**

Il sistema garantisce l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, avviene sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Inoltre:

- a nessuno vengono attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

c) **I controlli devono essere documentati**

Il sistema di controllo documenta l'effettuazione dei controlli attraverso la redazione di verbali e rapporti di audit.

INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	-------------------------

3.6 *Sistemi di controllo preventivo dei reati dolosi*

3.6.1 *Generalità*

Il Sistema dei controlli all'interno di INTERCONNECTOR comprende presidi gestionali, organizzativi e di controllo, idonei rispetto alle esigenze di prevenzione caratteristiche della propria realtà aziendale.

Esso prevedono, tra l'altro, principi di imparzialità, competenza, responsabilità, trasparenza, riservatezza; una rapida risposta a eventuali segnalazioni; requisiti generali, strutturali, per le risorse impiegate, relativi alle informazioni, ai requisiti di processo.

INTERCONNECTOR ha adottato, in ragione delle attività e della complessità organizzativa, un sistema di deleghe di poteri e funzioni che prevede, in termini esplicativi e specifici, l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

Il sistema organizzativo e di controllo di INTERCONNECTOR segue i principi di pianificazione, attuazione controllo e riesame.

Gli elementi del sistema organizzativo che INTERCONNECTOR ha messo in atto per garantire l'efficacia del Modello sono delineati in:

- **Codice etico**

Il Codice Etico costituisce lo strumento con cui INTERCONNECTOR si impegna ad erogare i propri servizi, conformemente alla normativa vigente, al proprio Statuto, al proprio Sistema di Gestione ed ai principi di lealtà e correttezza. Esso costituisce la base su cui è realizzato il sistema di controllo preventivo.

- **Poteri autorizzativi e di firma**

Sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

- **Comunicazione e formazione delle persone**

La formazione è rivolta a tutti gli organi di INTERCONNECTOR ed illustra le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano il Modello, il Codice Etico e le Procedure.

INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	-------------------------

- **Sistema di controllo integrato**

Il sistema di controllo di INTERCONNECTOR è basato su:

- Verifiche condotte dal Collegio Sindacale sulla tenuta della contabilità ed il rispetto dei principi contabili;
- Verifica dell'applicazione ed efficacia del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

3.6.2 *Presidi di controllo*

INTERCONNECTOR ha definito Procedure specifiche che si conformano ai seguenti indirizzi:

- tracciabilità delle operazioni e delle autorizzazioni, garantendo trasparenza e ricostruibilità delle scelte;
- archiviazione, conservazione della documentazione relativa all'attività della società;
- selezione dei dipendenti e dei collaboratori basata su requisiti oggettivi e verificabili quali competenza, esperienza, professionalità;
- documentazione: ogni pagamento è documentato e giustificato con riferimento ad una specifica tipologia di spesa;
- sono garantite la veridicità e la completezza delle rilevazioni, registrazioni e rappresentazioni contabile degli accadimenti contabili;
- è sempre effettuata ove possibile la segregazione dei poteri;
- è garantita l'identificazione dei soggetti che interloquiscono con la società siano essi persone fisiche o persone giuridiche.

Le Procedure evidenziano inoltre:

- la correttezza nella negoziazione, stipulazione, esecuzione, rendicontazione di contratti di finanziamento con soggetti pubblici;
- l'organizzazione ed i limiti dei poteri interni costruiti attraverso deleghe;

INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	-------------------------

- la correttezza nell’assegnazione di consulenze e incarichi di collaborazione;
- la correttezza nella gestione dei flussi finanziari, della redazione del bilancio e delle altre relazioni e comunicazioni sociali in genere.

32

3.6.2.1 *Gestione delle risorse finanziarie*

Relativamente ai rischi finanziari l’art. 6 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 231 prevede che il Modello evidenzi procedure di gestione delle risorse finanziarie al fine di impedire la commissione dei reati, tutelando in particolare tutte quelle operazioni che assumono particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità: tra queste si possono indicare a titolo di esempio l’accessibilità a fondi “extra contabili” o la gestione della “liquidità”, il cui utilizzo potrebbe portare alla commissione di reati di corruzione.

INTERCONNECTOR utilizza Procedure per rilevare:

- l’iter dei flussi finanziari dal momento iniziale a quello finale;
- l’individuazione del titolo giustificativo del flusso di pagamento attraverso la registrazione della forma e del contenuto del pagamento, identificando con particolare attenzione i soggetti incaricati, tenendo il più possibile separate le attività di chi esegue, chi controlla e chi autorizza.

3.6.2.2 *Formazione e approvazione del bilancio*

Nella gestione delle attività contabili sono osservate le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, in modo tale che ogni operazione sia registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Le eventuali operazioni straordinarie sono condivise con il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Le registrazioni contabili sono effettuate esclusivamente dall’Addetto amministrativo, soggetto afferente alla società INTERCONNECTOR ENERGY ITALIA, che cura l’attività amministrativa in vece della Società, in forza del vigente contratto di Service.

3.6.2.3 *La selezione e il reclutamento del personale*

Premesso che la Società al momento non impiega personale dipendente proprio, qualora dovesse emergere la necessità di impiegare nuove risorse nell’assetto organizzativo societario, verrà

Documento: *Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001*

File: *INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE GENERALE.doc*

Approvazione: *Consiglio di Amministrazione* **Verbale riunione del:** *15.11.2023*

INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	-------------------------

fatta regolare applicazione dei presenti principi. La valutazione dei candidati è effettuata in base alla corrispondenza dei loro profili, alle esigenze ed ai requisiti di INTERCONNECTOR ITALIA, nel rispetto di processi decisionali e valutativi basati sui criteri oggettivi e trasparenti per tutti i soggetti interessati. INTERCONNECTOR ITALIA rifiuta qualunque forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo.

Le informazioni richieste ai candidati sono strettamente collegate alla verifica del profilo professionale e psicoattitudinale del singolo, nonché alla verifica del rispetto dei requisiti di legge nazionali ed internazionali e dell'idoneità in relazione alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231, sempre in conformità ai principi di non discriminazione e di tutela dei dati personali.

INTERCONNECTOR tutela la privacy dei dipendenti e collaboratori. È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, preferenze, gusti personali e, in generale, informazioni non attinenti alle finalità di selezione del personale e gestione del rapporto di lavoro secondo i criteri indicati nel Codice Etico. INTERCONNECTOR non comunicare, né diffondere, i dati personali, fatti salvi gli obblighi di legge.

Tutte le informazioni sono presentate alle persone in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione.

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro e non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni persona riceve informazioni relative a:

- funzione, responsabilità e mansioni da svolgere;
- elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro o da contratti di collaborazione;
- comportamenti da adottare per rispettare il Modello, il Codice Etico e le Procedure.

3.6.2.4 Uso dei sistemi informatici e sicurezza informatica

La sicurezza informatica è assicurata dall'adozione di misure di sicurezza, riportate nella apposita Procedura.

INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	-------------------------

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

34

4.1 Composizione dell'Organismo di Vigilanza e divulgazione a terzi

L'OdV è l'organo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui il Consiglio di Amministrazione di INTERCONNECTOR ha affidato, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, pertanto INTERCONNECTOR sarà esonerato da responsabilità conseguenti alla commissione dei cosiddetti "reati fattispecie".

L'OdV di INTERCONNECTOR ha composizione monocratica.

La nomina dell'OdV è competenza del Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni dell'OdV sono rese note a tutti i destinatari del Modello.

4.2 Requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità e di continuità d'azione

L'OdV di INTERCONNECTOR dispone di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

A garanzia della sua autonomia l'OdV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e non ha compiti operativi che ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio.

A garanzia della sua professionalità l'OdV è composto da persona con "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per svolgere efficacemente l'attività ed con specifiche competenze nelle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico necessarie per svolgere efficacemente la sua attività, nonché di professionalità adeguate allo svolgimento delle relative funzioni.

A garanzia della continuità di azione, l'OdV è in grado di garantire la necessaria continuità nell'esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture della società.

Inoltre l'OdV:

- dispone di autonomi poteri di spesa entro il budget definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

- le attività poste in essere dall’OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo della struttura della società;
- ha libero accesso a tutte le funzioni della società senza necessità di consenso preventivo;
- può avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell’ausilio di tutte le strutture della società ovvero di consulenti esterni entro il budget definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

4.3 Cause di incompatibilità e ineleggibilità dell’OdV

Non può ricoprire l’incarico di OdV e se nominato decade dalla funzione:

- chiunque sia stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi o comunque da quanto previsto dall’art. 2382 Codice Civile (l’interdetto, l’inabilità, il fallito);
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri del Consiglio di Amministrazione, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri o legali rappresentanti dei Soci;
- chiunque abbia pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965 (disposizioni contro la mafia);
- chiunque abbia una sentenza di condanna passata in giudicato, o per il quale sia stato emesso un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea che incidono sulla moralità professionale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;

- chiunque abbia una sentenza di condanna passata in giudicato, per un illecito di quelli previsti dal D.Lgs. 231.

4.4 Nomina, sostituzione, decadenza, revoca e durata

L’OdV viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica per tre esercizi e può essere riconfermato. Il mandato dell’OdV cessa con la decadenza, per qualsiasi causa, del

INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	-------------------------

Consiglio di Amministrazione, ma resta in proroga fino a riconferma o nuova nomina da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione. 36

In caso di impedimento superiore a sei mesi il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza dell'OdV e procede a nuova nomina.

La perdita dei requisiti di eleggibilità costituisce motivo di decadenza dalla carica.

La revoca dell'OdV può essere disposta, soltanto per giusta causa, dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale.

A seguito della nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente la comunica per iscritto all'OdV nominato, il quale deve accettare la nomina stessa ed attestare di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità, impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza di tali condizioni; assicurare la propria professionalità, autonomia ed indipendenza e, nel prosieguo del rapporto, la propria continuità di azione.

4.5 Compenso e risorse a disposizione dell'OdV

Il compenso dell'OdV è stabilito da delibera del Consiglio di Amministrazione.

La dotazione finanziaria messa a disposizione prevista dall'art. 6 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 231, potrà essere utilizzata per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.) e comporterà da parte dell'OdV l'emissione di adeguata documentazione.

L'OdV, in caso di motivata necessità, potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione un'integrazione della somma messa a sua disposizione.

4.6 Programmazione delle attività ispettive (audit)

L'OdV nel mese di gennaio di ogni anno programma le attività di ispezione sulla società, comunicandole al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4.7 Collaborazione da parte della società e verbalizzazione degli incontri

L'OdV potrà avvalersi anche della collaborazione di soggetti terzi dotati di requisiti di professionalità e competenza idonei a supportarlo in attività particolari di verifica, entro il budget definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

	INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	--	-------------------------

Tutta l'attività svolta dall'OdV è verbalizzata, anche in forma sintetica.

37

La documentazione riguardante le informazioni, le segnalazioni, i verbali e i report è custodita dall'OdV che ne garantirà la relativa segretezza. INTERCONNECTOR provvede a conservare in forma elettronica sicura i verbali consegnatigli dall'OdV.

L'OdV conserva la documentazione per un periodo non inferiore a 10 anni, salvo che particolari condizioni ne rendano necessaria la conservazione per un periodo più lungo.

4.8 Funzione e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di:

1. vigilare sull'attuazione delle prescrizioni del Modello;
2. vigilare sull'efficacia del Modello in relazione alla organizzazione della società per la prevenzione della commissione dei reati indicati nel Modello stesso;
3. verificare le procedure di attuazione del Modello;
4. analizzare e processare, in coordinamento con il Responsabile del Canale Interno di segnalazione (che ha l'onere di condividere le segnalazioni rilevanti con l'Organismo), eventuali segnalazioni provenienti dai canali interni di segnalazione disciplinati dalla Procedura all'uopo definita. La Società ha nominato un proprio Responsabile Interno del Canale di segnalazione allestito ai sensi del D.lgs. 24/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937 in materia di protezione del segnalante. Quest'ultimo è soggetto chiamato a ricevere le segnalazioni ed a condividerne il contenuto con l'OdV in caso di rilevanza in termini 231 delle medesime;
5. proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti o modifiche al Modello che potrebbero derivare:
 - da cambiamenti legislativi;
 - da riorganizzazioni interne di strutture, processi, funzioni.

4.9 Flussi informativi nei confronti degli organi di INTERCONNECTOR

L'OdV può accedere liberamente a tutti gli uffici e a tutta la documentazione della società, senza necessità di consenso o autorizzazione preventiva.

Riferisce della propria attività in via continuativa, per iscritto, direttamente al Presidente della società o ad un suo delegato e, ogni sei mesi, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio

	INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	--	-------------------------------

Sindacale.

38

L'OdV prepara annualmente un rapporto scritto sulla sua attività indirizzato al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale il cui contenuto riguarda l'attività svolta dall'OdV, eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni della società, sia in termini di efficacia del Modello, e la proposta di eventuali azioni correttive da apportare.

4.10 Flussi informativi nei confronti dell'OdV

I destinatari del Modello debbono fornire all'OdV:

- informazioni utili per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- segnalazioni sulle violazioni (anche solo presunte) di legge rilevanti in termini di responsabilità *ex* D.lgs. 231/01 e delle prescrizioni contenute nel Modello e nelle procedure al medesimo indicate (condivise dal Responsabile del Canale Interno).

Informazioni e segnalazioni rilevanti ai sensi del Decreto 231 vanno inviate tempestivamente all'OdV, a cura del Responsabile del Canale interno di segnalazione, e devono essere il più possibile precise e riferibili ad uno specifico evento e ad una specifica area di attività, garantendo che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni o discriminazioni.

Il Canale interno di segnalazione assicura la riservatezza circa l'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente oppure in mala fede. L'OdV, che viene chiamato in causa dal Responsabile Interno, garantisce a sua volta la massima riservatezza in sede di trattamento dei dati particolari (*ex* sensibili) ricevuti nel contesto del processo di segnalazione.

L'OdV, ove coinvolto nell'iter di esame della segnalazione, valuterà opportunamente i fatti riportati e le informazioni ricevute, pianificando – in coordinamento con il Responsabile Interno – l'attività ispettiva relativa seguendo la disciplina interna predisposta dalla Procedura di Gestione del Canale interno delle segnalazioni.

Ogni segnalazione e informazione ricevuta è conservata a cura dell'OdV in un apposito archivio conservato a sua cura per un periodo massimo di 5 anni dal riscontro effettuato al segnalante.

	INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	--	-------------------------------

4.11 Segnalazioni da parte dei destinatari del Modello o di terzi

39

Le Segnalazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231 in relazione all'attività della società o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla società stessa e/o della disciplina del presente Modello organizzativo e delle Procedure al medesimo allegato.

Rientrano nella tipologia di segnalazioni, a titolo meramente esemplificativo:

- ordini ricevuti da un superiore e ritenuti in contrasto con la legge, il Modello organizzativo, le Procedure o il Codice Etico;
- richieste di denaro o beni (eccedenti il modico valore) o favori da parte di Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio;
- offerte di denaro o beni (eccedenti il modico valore) da parte di clienti o fornitori;
- scostamenti significativi del budget o anomalie di spesa emerse in fase di controllo di gestione o in altre attività similari;
- omissioni, falsità o trascuratezze nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione dei registri contabili;
- segnalazioni concernenti inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione individuali o collettivi;
- nelle gare cui partecipa INTERCONNECTOR, qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto dalle procedure della società o a criteri predeterminati;

Le Segnalazioni non si applicano altresì ai casi di presunto “mobbing” rientrando gli stessi nei casi di richieste o rivendicazioni di carattere personale della persona segnalante o denunciante, o comunque attinenti solo al rapporto di lavoro.

4.12 Segnalazioni anonime

Qualsiasi questione relativa a presunte violazioni di quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2001, dal Codice penale e dalle altre leggi speciali che regolino le fattispecie di reato presupposto ai sensi del Decreto, dal Codice Etico e dal Modello può essere comunicata all’OdV anche in modo anonimo/riservato. Gli strumenti di crittografia utilizzati nello sviluppo dal Canale interno di segnalazione garantiscono il rispetto della riservatezza della persona segnalante.

	INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	--	-------------------------------

INTERCONNECTOR suggerisce di preferire sempre la segnalazione non anonima.

40

I *Whistleblowers* sono comunque invitati a fornire informazioni sufficienti relative a quanto denunciato per consentire un'indagine adeguata.

In assenza degli elementi minimi della segnalazione richiesti dal paragrafo precedente la segnalazione anonima sarà processata, analizzata ed archiviata dall'OdV. In ogni caso, tuttavia, sarà fornito un riscontro al segnalante circa le attività esercitate al fine di esaminare la segnalazione.

4.13 *Obblighi di informativa*

Le Informazioni riguardano notizie utili per l'attività dell'OdV (quali a titolo esemplificativo criticità o anomalie riscontrate nell'attuazione del Modello, notizie relative a mutamenti nell'organizzazione della società).

Rientrano nella tipologia di informative:

- gli aggiornamenti del sistema dei poteri (deleghe e procure);
- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la società per i reati previsti dal D.Lgs. 231;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai membri del Consiglio di Amministrazione o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento penale a carico degli stessi;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le comunicazioni inviate alla Direzione dai responsabili di schema e di funzione relativamente a problemi legati al D.Lgs. 231;
- le informazioni dalle quali possano emergere eventi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231 e del Modello;
- il bilancio annuale corredata dei relativi allegati;
- le comunicazioni da parte del Collegio Sindacale relative alle criticità emerse anche se risolte.
- le decisioni relative alla richiesta di erogazioni di finanziamento pubblico;
- l'elenco delle gare pubbliche, bandi e convenzioni con enti pubblici cui la società ha partecipato e delle commesse pubbliche ottenute a seguito di trattativa privata.

INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	-------------------------

4.14 Rapporti tra l'OdV e il Collegio Sindacale

L'OdV può scambiare con il Collegio Sindacale tutte le informazioni relative alle attività svolte e alle problematiche emerse a seguito delle verifiche effettuate.

Gli argomenti dell'incontro e l'eventuale documentazione fornita al Collegio Sindacale devono formare oggetto di verbalizzazione ed essere riportate in apposita relazione da trasmettere al Consiglio di Amministrazione.

41

4.15 Regolamento di funzionamento dell'OdV

Con apposito regolamento l'OdV disciplina il proprio funzionamento in conformità al Modello.

4.16 Divulgazione del Modello

Spetta all'OdV facilitare e promuovere la conoscenza del Codice Etico e del Modello per mezzo di apposite attività di comunicazione e diffusione, attraverso programmi di informazione e formazione in conformità al Modello. Per quanto attiene ad INTERCONNECTOR ITALIA, società priva di personale dipendente, è importante che il Modello sia reso pubblico e portato a conoscenza, oltre che di ogni componente del CdA, degli interlocutori terzi e delle società del gruppo con le quali l'ente si relazioni.

5. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1 Principi generali

La definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio, ispirato ai principi di liceità, trasparenza ed etica, costituisce un presupposto essenziale per la corretta applicabilità del Modello.

Tale principio, inoltre, trova un'ulteriore conferma nel fondamento normativo del D.Lgs. 231, come previsto dall'art. 6, comma 2, lettera e) e dall'art. 7 comma 4 lett. h) al fine di difesa del Modello stesso rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari avviene a prescindere dall'effettiva commissione di un reato e quando si verificano violazioni delle disposizioni del Modello o del Codice Etico.

INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	-------------------------

Nel caso di rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio rispetta le procedure previste dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 "Statuto dei Lavoratori" o da normative speciali o le previsioni della contrattazione collettiva e del Codice Etico della società, laddove applicabili.

La contestazione, l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione di sanzioni disciplinari sono a carico degli organi di governo della società, nel rispetto dei poteri conferiti, nei limiti delle deleghe e competenze.

Le infrazioni da parte di soggetti terzi saranno sanzionate secondo i criteri indicati nelle specifiche clausole contrattuali.

5.2 *Soggetti destinatari*

Sono soggetti al sistema sanzionatorio del presente Modello i destinatari del Modello stesso indicati al punto 0.2.13.

L'OdV informa del sistema disciplinare tutti i destinatari del Modello sin dal sorgere del loro rapporto con INTERCONNECTOR. Ciò potrà essere effettuato anche per via telematica.

La Parte Speciale di questo modello definisce le sanzioni, le condotte rilevanti da sanzionare e le modalità di irrogazione delle sanzioni stesse.

5.2.1 *Sanzioni nei confronti dei dipendenti*

Non applicabili in assenza di dipendenti

5.2.2 *Sanzioni nei confronti dei dirigenti*

Non applicabili in assenza di dirigenti

5.2.3 *Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci, dei Revisori o del componente monocratico dell'OdV*

In caso di violazioni da parte di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la violazione dell'obbligo di vigilare sull'attività dei sottoposti, l'OdV informa per iscritto l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci.

INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	-------------------------

Il Consiglio di Amministrazione valuta la situazione e adotta i provvedimenti opportuni al fine di adottare le misure più idonee, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei soci.

In caso di violazione da parte dell'OdV un qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione informa per iscritto l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della violazione.

Si applicano le seguenti sanzioni a carico dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci o del membro unico dell'OdV:

1. richiamo scritto;
2. diffida al puntuale rispetto del Modello;
3. decurtazione degli emolumenti fino al 50% dell'importo stabilito su base annua;
4. revoca dell'incarico.

5.2.4 Sanzioni nei confronti di soggetti esterni destinatari del Modello e del Codice Etico

Negli accordi e nei contratti con le parti terze la società richiede il rilascio di una dichiarazione nella quale il fornitore si impegna a conformare i propri comportamenti al Codice Etico e al Modello; inoltre rimangono ferme le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile al terzo, e quindi il diritto della società di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi di legge.

La sanzione sarà commisurata alla violazione del Codice Etico o del Modello a seconda che abbia prodotto o meno conseguenze per INTERCONNECTOR.

5.2.5 Sistema sanzionatorio in tema di normativa sul whistleblowing

Il Responsabile del Canale interno di segnalazione e l'OdV sono tenuti al rispetto di quanto prevede la normativa ed il Modello organizzativo circa il sistema di *whistleblowing*, come esposto nei paragrafi precedenti e pertanto il Modello prevede, anche nel rapporto con il membro dell'OdV, specifiche sanzioni nel caso di violazione delle misure poste a tutela del segnalante.

Chiunque violi le disposizioni di cui alla procedura per la gestione delle segnalazioni allegata al presente Modello organizzativo, e si renda quindi responsabile della commissione di azioni ritorsive avverso l'autore di una segnalazione tramite i canali interni, viene sottoposto all'applicazione di una sanzione disciplinare tra quelle previste dalla presente Sezione del Modello.

Parimenti, verrà sanzionato colui che, investito dell'obbligo o all'uopo incaricato, ometterà

Documento: Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	File: INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE GENERALE.doc	Approvazione: Consiglio di Amministrazione Verbale riunione del: 15.11.2023
---	--	---

	INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	--	-------------------------------

di adempiere agli obblighi di implementazione del canale interno di segnalazione, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 4 del D.lgs. 24/2023.

44

5.3 Organi competenti

Sono competenti per la fase istruttoria e per l'irrogazione della sanzione:

- L'Assemblea dei Soci per le violazioni al Modello commesse dai membri del Consiglio di Amministrazione o dal Presidente;
- Il Presidente o altra persona da lui delegata per le violazioni al Modello commesse dai dirigenti, dipendenti, dagli ispettori ed esperti tecnici;

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, secondo i poteri vigenti per le violazioni commesse dai soggetti terzi che intrattengono rapporti d'affari con la società.

5.4 Procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari

5.4.1 Preistruttoria

L'OdV, ove non direttamente coinvolto, attiva la preistruttoria a seguito di rilevazione o segnalazione di presunta violazione del Modello.

L'OdV valuta in primo luogo l'attendibilità della segnalazione. In tal caso raccoglie gli elementi necessari ad accertare la sussistenza delle violazioni e definire le azioni successive e ne informa l'organo competente.

Qualora la segnalazione non risultasse attendibile procede con la registrazione e l'archiviazione.

Al fine di garantire l'efficacia del sistema disciplinare, la preistruttoria deve concludersi entro 15 giorni dalla rilevazione o segnalazione.

5.4.2 Istruttoria

L'OdV procede alla valutazione della violazione, convocando e sentendo le persone, oggetto della istruttoria, dando possibilità e ascoltando le ragioni delle parti, contestando eventuali violazioni del Modello ed individuando un possibile provvedimento disciplinare da proporre all'Organo o alla persona che ha il compito di decidere in merito.

INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	-------------------------

Quando l'Organo competente è l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di Amministrazione l'OdV richiede che la delibera sulla sanzione venga messa all'Ordine del giorno della prima riunione utile. In caso di urgenza l'OdV può richiedere una convocazione straordinaria del Consiglio o dell'Assemblea.

Al fine di garantire l'efficacia del sistema disciplinare, il procedimento di istruttoria deve concludersi entro 30 giorni dalla chiusura della preistruttoria.

5.4.3 Decisione

L'Organo o la persona competente decidono l'esito del procedimento e la sanzione da comminare.

Al fine di garantire l'efficacia del sistema disciplinare, il procedimento di decisione deve concludersi entro 10 giorni dalla chiusura della istruttoria.

La decisione tiene conto di:

- norme del Codice Civile, del CCNL di lavoro e contrattualistica;
- normativa giuslavoristica in materia di sanzioni disciplinari di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori;
- dello Statuto dell'INTERCONNECTOR;
- vigenti poteri attribuiti alla struttura della società;
- la necessaria distinzione e contrapposizione dei ruoli tra soggetto giudicante e soggetto giudicato.

5.4.4 Irrogazione della sanzione

La persona oggetto della sanzione ne viene informata per iscritto tramite comunicazione con conferma di ricezione o lettura.

Al fine di garantire l'efficacia del sistema disciplinare, il procedimento sanzionatorio deve concludersi entro 30 giorni dalla decisione.

L'esito del procedimento e la relativa sanzione irrogata sono portati a conoscenza dell'OdV che procede con la registrazione.

Documento: <i>Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001</i>	File: <i>INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE GENERALE.doc</i>	Approvazione: <i>Consiglio di Amministrazione</i> Verbale riunione del: <i>15.11.2023</i>
--	---	---

	INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	PG Rev. n. 2
--	--	-------------------------------

6. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE, VERIFICHE E AGGIORNAMENTI DEL MODELLO

46

INTERCONNECTOR promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della propria struttura, dei principi e delle disposizioni contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nelle Procedure e l'effettiva conoscenza da parte dei destinatari del Modello. Modifiche ed integrazioni eventuali al Modello, al Codice Etico ed alle Procedure saranno oggetto di presentazione ed informazione ai destinatari.

La modalità di divulgazione del Modello è improntata ad un'informazione esauriente, comprensibile e continuativa.

Il Modello, il Codice Etico e le Procedure ad essi afferenti sono comunicati formalmente a tutti i destinatari mediante inserimento nei documenti controllati della società, la cui conoscenza da parte di tutti è un obbligo.

Nei contratti di incarico e di lavoro è inserita una specifica clausola di riferimento al Modello ed al Codice Etico mentre per i contratti già in essere, è prevista la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa, in tal senso.

L'attività di comunicazione è esercitata sotto la supervisione dell'OdV, che ha il compito di vigilare sulla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello, oltre a monitorare tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie e opportune.

L'OdV effettua verifiche periodiche di controllo, anche attraverso delle interviste a campione, per appurare il grado di conoscenza (e consapevolezza) delle ipotesi di reato indicate nel Modello. Nell'ipotesi in cui l'OdV accerti la necessità di aggiornare o adeguare il Modello, il Codice Etico o le Procedure ad essi connesse, lo segnalerà al Consiglio di Amministrazione, formulando le proposte di correzioni e adeguamenti opportuni. Il Consiglio di Amministrazione rimane l'unico organo preposto alla approvazione del Modello essendo lo stesso un atto di emanazione dell'organo dirigente e solo quest'ultimo potrà verificare l'attuazione dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Documento: <i>Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001</i>
File: <i>INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE GENERALE.doc</i>
Approvazione: <i>Consiglio di Amministrazione</i> Verbale riunione del: <i>15.11.2023</i>